



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

**Proposta di legge n. 80/XI[^] di iniziativa del Consigliere regionale Filippo Pietropaolo
recante:**

“Interventi in materia di sussidio a favore di pazienti oncologiche affette da alopecia”

RELATORE: SINIBALDO ESPOSITO

Il Dirigente
F.to Avv. Giovanni Fedele

Il Presidente
F.to On. Sinibaldo Esposito

Relazione illustrativa

Il numero dei malati oncologici in Calabria cresce costantemente, e non c'è una famiglia che non conti o che non abbia contato almeno un caso a sé vicino.

Una delle dinamiche più frequenti in seguito ai trattamenti terapeutici indicati nei casi di patologie oncologiche è la perdita della maggior parte o di tutti i capelli da parte del soggetto che si sottopone alle cure, e il fenomeno è di particolare impatto sulle donne, essendo i capelli l'espressione tipica della femminilità per eccellenza.

La Regione Calabria intende, attraverso questa proposta di legge, promuovere una misura che potrebbe migliorare la qualità della vita delle pazienti oncologiche, di concerto con le agenzie del terzo settore che si occupano di questo ambito e accreditate nel settore stesso, fornendo un piccolo aiuto alle persone (in questo caso specifico alle donne) che sono affette da questa problematica.

In particolare, la Regione intende dare un sussidio economico alle pazienti oncologiche che volessero acquistare una protesi tricologica (o, più comunemente, una parrucca) al fine di sopperire a questa conseguenza, dovuta appunto ai trattamenti terapeutici indicati in questi casi specifici.

Un sistema sanitario pubblico capace di rispondere alle esigenze dei cittadini è fatto certamente di cure e servizi all'avanguardia, ma anche di misure come questa. Bisogna comprendere quanto sia delicata, dal punto di vista fisico e psicologico, la fase della vita che le pazienti oncologiche devono affrontare nel sottoporsi alle cure, ed è fondamentale sostenere anche l'aspetto morale di chi affronta una prova di vita di così importante: la lotta al cancro.

La presente legge si propone, inoltre, l'obiettivo di promuovere la creazione di una “*Banca dei capelli regionale*”, un organo al quale ciascun cittadino calabrese, in maniera del tutto volontaria,

potrà donare periodicamente i propri capelli, che saranno destinati alla realizzazione di protesi tricologiche; un piccolo gesto di solidarietà, valore al quale i calabresi sono dediti, che può essere fondamentale per donare una grande speranza.

Relazione finanziaria

Titolo: Legge regionale “Interventi in materia di sussidio a favore di pazienti oncologiche affette da alopecia”.

Oneri finanziari

La proposta di legge comporta oneri a carico del bilancio regionale che possono essere quantificati in euro 200.000,00. Per la quantificazione della spesa si sono prese in considerazione stime parametriche da altre Regioni che hanno stanziato fondi a parziale o totale copertura del costo di acquisto della parrucca.

Il contributo previsto, in aggiunta alla detrazione fiscale del 19% riconosciuta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, consente di abbattere integralmente i costi nel caso di acquisto di parrucche con capelli sintetici e fino al 50% nel caso di acquisto di parrucche con capelli veri. Infatti, la spesa per l’acquisto della parrucca può essere detratta fiscalmente allegando idonea documentazione. L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 9/E del 16 febbraio 2010 ha chiarito che la parrucca può rientrare tra le spese sanitarie detraibili (detrazione Irpef del 19 per cento, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR) se serve a rimediare al danno estetico provocato da una patologia e ad alleviare una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni della vita quotidiana. In questa ipotesi, infatti, la parrucca svolge una funzione sanitaria a tutti gli effetti e può essere considerata a pieno titolo come un qualsiasi dispositivo medico destinato dal produttore a essere usato per attenuare malattie o lesioni e messo in commercio con queste finalità. In particolare, la parrucca è inclusa tra gli oneri sanitari detraibili nei casi in cui venga utilizzata da pazienti oncologici per superare le difficoltà psicologiche legate alla caduta dei capelli causata dai trattamenti chemioterapici.

Alla copertura della spesa si provvede per gli anni 2021-2023 con i fondi presenti all’interno del programma U.20.03 “Fondo speciale di parte corrente” per euro 100.000,00 e con la riduzione delle seguenti spese di cui alla tabella C allegata alla legge regionale 30 dicembre 2020, n. 34 (Legge di stabilità regionale 2021):

- U.14.04 Capitolo U06129101: - 50.000,00 euro (L.r. 13/1979 - Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione);
- U.01.02 Capitolo U01002108: - 50.000,00 (L.r. 13/1996 - Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica);

Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale 2021/2023
Programma U.20.03 Fondo speciale di parte corrente	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	
U.14.04 Capitolo U06129101	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	
U.01.02 Capitolo U01002108	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	
Totale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00

Art.1

(Definizione)

1. La Regione Calabria promuove interventi finalizzati a garantire un sussidio alle donne affette da patologie oncologiche che, a causa dei trattamenti terapeutici, sono affette da alopecia, necessitando dunque di una protesi tricologica.

Art. 2

(Destinatari)

1. Destinatari dei provvedimenti previsti dalla seguente legge sono le donne affette da patologia oncologica residenti nel territorio calabrese che, in seguito alle cure necessarie al trattamento della propria patologia, perdono, in tutto o in parte, i capelli.

2. Le beneficiarie dei provvedimenti che discendono dalla seguente legge sono individuate secondo criteri specifici definiti con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.3

(Intervento specifico)

1. Le pazienti oncologiche calabresi, che per effetto delle cure necessarie al trattamento della propria patologia perdono i capelli, hanno diritto ad un contributo fino ad un massimo di trecento euro e non superiore alla spesa effettivamente sostenuta, per l'acquisto di protesi tricologiche.

Art. 4

(Creazione Banca dei capelli regionale)

1. Di concerto con le associazioni maggiormente rappresentative del settore nel territorio calabrese, e con le agenzie del terzo settore accreditate in ambito nazionale, la Regione Calabria promuove la nascita di una “*Banca dei capelli regionale*”, un organo al quale, in maniera volontaria, ciascun cittadino calabrese potrà donare periodicamente i propri capelli al fine di permettere la realizzazione di protesi tricologiche destinate ai malati oncologici affetti da

alopecia, la cui creazione consentirà, negli anni, di soddisfare un numero sempre maggiore di beneficiarie.

2. La creazione della “Banca dei capelli regionale” avviene secondo i criteri indicati dalla Giunta Regionale con proprio regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'approvazione della presente legge, quantificati in 200.000,00 euro per ciascun esercizio 2021/2023, si provvede con le seguenti risorse allocate nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2021-2023, che presentano la necessaria disponibilità e che vengono ridotte dei medesimi importi:

- a) Programma U.20.03 - capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recante spese di parte corrente", per euro 100.000,00 per gli esercizi 2021-2023;
- b) Programma U.14.04 - capitolo U06129101 per euro 50.000,00 per gli esercizi 2021-2023;
- c) Programma U.01.02 - capitolo U01002108 per euro 50.000,00 per gli esercizi 2021-2023;

2. Per gli esercizi successivi all'anno 2023, alla copertura degli oneri si provvede nei limiti delle risorse autonome, per come stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.

3. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione 2021-2023 del bilancio medesimo.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.